



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3463 del 2010, proposto da:
XXXXXX, Anffas Onlus Sicilia - Assoc. Naz.le Famiglie e Fanciulli con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale Regione Sicilia, rappresentati e difesi dall'avv.
Francesco Marcellino, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Alberto
Mario N. 23;

contro

il Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. Donata Deodati, con
domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale in Catania, via G.
Oberdan, 141;
Distretto Socio Sanitario n.. 16 Catania e Asp di Catania;

per ottenere

la declaratoria di condanna, ex art. 30 Dec. Leg.vo N°104/10, al risarcimento del
danno ingiusto derivante dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, con
istanza cautelare di provvedere con urgenza alla tutela del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sussistono i presupposti per la decisione in forma succintamente motivata del ricorso in epigrafe ex art. 60 del codice del processo amm.

Ad avviso del Collegio il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Invero T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 29 ottobre 2010 , n. 3936, così ha statuito:

‘L’art. 133, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lg. 2 luglio 2010 n. 104, nello stabilire che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, con esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ripropone una disposizione del tutto analoga a quella dettata dalla normativa precedente alla quale si devono necessariamente associare, i medesimi contenuti normativi, con la conseguenza che anche nel vigore del c.p.a. devono espungersi, dal novero delle controversie ricadenti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle concernenti i servizi pubblici, di qualsiasi specie, afferenti a rapporti individuali di utenza, concernenti, cioè, il singolo rapporto di fornitura del servizio tra gestore e privato cittadino utente.’

A sua volta T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 luglio 2010 , n. 22468, così ha ritenuto:

“L'art. 33 comma 2, lett. e), d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, sostituito dall'art. 7, l. n. 205 del 2000, con riferimento alle attività e alle prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, sottrae alla giurisdizione esclusiva del g.a. "i rapporti individuali di utenza con i soggetti privati", tra i quali vanno ricompresi i rapporti relativi all'erogazione di servizi di pubblica utilità, che si sostanziano in un rapporto di contenuto negoziale e non autoritativo, in quanto relativi alla stipula di un contratto di utenza regolato dal diritto comune.”

E la stessa Cassazione civile , sez. un., 09 maggio 2003 , n. 7160 così ha statuito:

“La controversia, proposta anteriormente al 10 agosto 2000, inerente ai compensi e al rimborso delle spese erogate per prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione stipulata tra un'azienda (unità) sanitaria locale e un'istituzione privata, ai sensi l. 23 dicembre 1978 n. 833 (o rese secondo il successivo sistema dell'accreditamento), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ove, senza coinvolgere la validità della convenzione o la determinazione del suo contenuto, riguardi indennità, canoni od altri corrispettivi “

Nel caso di specie il ricorso in esame viene proposto in forza del “progetto individuale per le persone disabili” redatto in virtù della previsione dell'art. 14 L. n. 328/00 ed accettato dalla ricorrente XXXXXX.

Detto art. 14 della L. 8-11-2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, così recita:

“Progetti individuali per le persone disabili.

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. *Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.*

3. *Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali. “*

Ebbene alla luce dei principi sopra affermati dalla giurisprudenza e della situazione di fatto sopra descritta si evince che la posizione della ricorrente fatta valere ha la consistenza del diritto soggettivo e quindi tutte le controversie relative agli atti di gestione del rapporto in questione derivante dalla redazione del “progetto individuale per le persone disabili” ai sensi della previsione dell’art. 14 L. n. 328/00 rientrano nella giurisdizione dell'AGO.

Da quanto sopra detto si evince quindi il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, rientrando la giurisdizione del caso in esame in quella del Giudice Ordinario.

La novità della questione costituisce motivo per la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)